

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pansini.

PANSINI. Prego la Camera di non menomare in una legge di libertà e di diritti politici, quale è questa della riforma elettorale, tutto ciò che può essere principio di un'altra legge più speciale.

Le osservazioni fatte contro la proposta dell'onorevole Ronchetti vanno al di là del contenuto di questa legge, per più ordini di considerazioni.

Anzitutto è inutile venire qui ad invocare e difendere il parere della Commissione della statistica giudiziaria, perchè basta pensare al diminuito numero dei recidivi in Italia, per constatare quanto bene abbia fatto l'istituto della condanna condizionale.

Per un freno alla recidività non si poteva per altra via avere un provvedimento così efficace.

Voi non volete che sia applicata la legge del perdono per i reati elettorali. Ma noi non parliamo di recidività specifica, bensì di recidività generica.

Quindi non resiste l'argomento contrario, che non si possa sperimentare l'emenda del condannato, per non potersi verificare il ripetersi dei reati elettorali che a periodi lunghi e determinati.

Intendiamoci: scuole penali ve ne sono state tante; è inutile parlare qui di quel che si è pensato nel passato. Certo è che nel Codice penale nostro si è venuto costituendo quell'istituto colla condanna condizionale, che era il portato della scuola che sosteneva che bastasse per certi condannati la minaccia senza l'esecuzione della pena. Ora io domando a ciascuno di voi: sapete voi immaginare, fantasticare la possibilità di un condannato per reato elettorale che non offra la condizione innanzi detta che in lui basti solo la minaccia della pena?

L'istituto della condanna condizionale è fondato su questo principio, che in certi casi più che l'applicazione della pena valga l'esempio del giudizio e la minaccia della pena.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Treves.

TREVES. Onorevoli colleghi, se c'è una legge, la quale poggia sopra prescrizioni di carattere universale, è quella così detta del perdono, è quella della condanna condizionale.

L'onorevole relatore ha fatto, mi permetta, una troppo sofisticata difesa della sua tesi, quando ha detto che l'opinione pub-

blica è troppo corriva a indulgere a questo genere di reati, per cui non si procede quasi mai a processi e a condanne. È vero, ma volete voi violentare a furia di leggi la coscienza del magistrato?

Oggi non è provato che il magistrato lasci cadere la procedura e anche assolva, perchè non può condannare condizionalmente...

BERTOLINI, relatore. Oggi, può farlo!

TREVES. Date al magistrato il diritto di poter infliggere una condanna, la quale pure ha il suo significato morale; esso lo eserciterà perchè non si troverà in conflitto con l'opinione pubblica, e voi avrete nello stesso tempo l'effetto della repressione e la sospensione della condanna.

Per questi motivi soprattutto, non sentendo dentro di me che le presunzioni di ravvedimento che sono la base di questo istituto non concorrano pure in questa materia dei reati elettorali, voterò per la proposta dell'onorevole Ronchetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Nella legge del perdono ho avuto anch'io la mia parte. Il padre vero, autentico, di quella legge è il collega Ronchetti; ma io l'ho pure tenuta a battesimo, avendo avuto l'onore di essere, in quel tempo, collega, nel Gabinetto, dell'onorevole Ronchetti. Non posso quindi, nella mia opinione, avere alcun che di meno che deferente al principio della legge del perdono.

Nel disegno di legge ministeriale questo articolo non c'era (bisogna che confessi la mia insufficienza) per la ragione che, in due mesi di tempo, non avevo modo di prevedere tutte le questioni che possono sorgere in materia elettorale. Ma, quando la Commissione mi fece osservare che la legge del perdono avrebbe reso nulla o quasi nulla l'efficacia delle sanzioni per le frodi elettorali, io dichiarai di accettare l'articolo da essa proposto. Si tratta infatti di reati che non si possono commettere se non a grandi intervalli l'uno dall'altro. La prova del pentimento è molto difficile a darsi nelle frodi elettorali perchè, finchè non viene un'altra elezione politica, non si può ripetere, anche volendo, questo reato. (*Commenti — Interruzioni*).

Un collega mi osserva che può commettere reati di altra natura. Ma dobbiamo pensare ad una cosa molto semplice: che, purtroppo, nella coscienza pubblica, in Italia,